



COMUNE DI PREDORE

- PROVINCIA DI BERGAMO -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 del 27/12/2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E SOGLIA ESENZIONE PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventisette** del mese di **Dicembre** alle ore 10.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano:

N°	Nome	Qualifica	Presenza
<u>1</u>	BERTAZZOLI PAOLO	SINDACO	Presente
<u>2</u>	GHIRARDELLI FABIO	CONSIGLIERE	Assente
<u>3</u>	BONARDI ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
<u>4</u>	BONARDI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
<u>5</u>	GHIRARDELLI ELISABETTA	CONSIGLIERE	Presente
<u>6</u>	ALARI FIORINDO	CONSIGLIERE	Presente
<u>7</u>	PAISSONI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
<u>8</u>	MARTINELLI MANUELA	CONSIGLIERE	Presente
<u>9</u>	SERRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
<u>10</u>	SUARDI LAURA	CONSIGLIERE	Assente
<u>11</u>	BONARDI STEFANIA	CONSIGLIERE	Assente

Presenti : 7

Assenti : 4

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BERTAZZOLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. DOTT. MATTEO POZZA, il quale provvede alla redazione del presente verbale

Proposta n. 30 del 10/12/2025

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E SOGLIA ESENZIONE PER L'ANNO 2026

Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO propone il seguente testo:

Il Sindaco prende la parola e illustra che si confermano le aliquote dell'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 denominato “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre;
- ai sensi dell’art. 1, comma 169, Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTI:

- l’art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l’unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l’art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
 - i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;
- l’art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale”*;

RICHIAMATO quanto disposto dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» che contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e con cui sono stati rivisti gli scaglioni e le aliquote IRPEF da utilizzare per l'anno 2024 per il calcolo dell'imposta lorda, riducendo gli scaglioni di reddito a tre contro i quattro vigenti nel 2023 come segue:

- fino a 28.000 euro;
- da 28.001 a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro

TENUTO CONTO che:

- la Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha reso strutturale la riduzione da 4 a 3 degli scaglioni di imposta già introdotta in via sperimentale per il solo anno 2024 ad opera del d.lgs. n. 216/2023;
- i commi 750-752 della medesima legge 207/2024 hanno dato la possibilità ai comuni di mantenere, per il triennio 2025-2027, i quattro scaglioni previgenti, così da lasciare inalterato il prelievo di gettito già introdotto. Tale facoltà interessa solamente gli enti che avevano introdotto l'addizionale comunale all'IRPEF a scaglioni e che quindi si trovano con le 4 aliquote differenziate rispetto alle 3 attuali. I comuni che, invece, avevano introdotto l'addizionale IRPEF applicando un'aliquota unica, possono continuare a mantenere l'aliquota unica anche dopo il 2027.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2019 con la quale è stata istituita con Regolamento l'addizionale comunale all'IRPEF;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/12/2019 di modifica del regolamento e determinazione dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'irpef per l'anno 2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 23/12/2020 avente ad oggetto la confermata aliquota addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29/12/2021 avente ad oggetto la confermata aliquota addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022, successivamente modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 2/02/2022 a seguito di quanto disposto dalla legge n. 234 del 30/12/2021 in ordine alla revisione degli scaglioni irpef;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/12/2023 di conferma aliquote addizionale comunale IRPEF e soglia esenzione per l'anno 2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 25/03/2024 avente ad oggetto "Modifica regolamento per l'applicazione dell' addizionale comunale All'I.R.P.E.F. e aliquote per l'anno 2024";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23/12/2024 di conferma aliquote addizionale comunale IRPEF e soglia esenzione per l'anno 2025;

TENUTO conto degli indirizzi indicati nel DUP 2026-2028 ed in particolare nella nota di aggiornamento al DUP 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;

RILEVATA la necessità di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio;

RITENUTO OPPORTUNO, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2026-2028, confermare anche per l'anno 2026 le aliquote differenziate per scaglioni di reddito e la soglia di esenzione fissate per l'annualità 2025, quantificato presuntivamente in euro 153.000,00 il gettito, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

DATO ATTO che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2026-2028 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

VISTO il D.lgs. 23/06/2011 n. 118 così come modificato dal D.lgs. 10/08/2014 n. 126;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- il contenuto del DDL bilancio 2026;

VISTA la seguente votazione espressa nei modi e termini di legge:

presenti	n. 7
astenuti	n. -
voti favorevoli	n. 7
voti contrari	n. -

DELIBERA

1. DI CONFERMARE per l'anno 2026 le aliquote ed i criteri di progressività reddituale fissati per l'anno 2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 23/12/2024, come segue:

SCAGLIONE DI REDDITO IRPEF	ALIQUOTA
Da 0 a 28.000,00 euro	0,30%
da 28.000,01 euro e fino a 50.000,00 euro	0,50%
oltre 50.000 euro	0,70%

2. DI CONFERMARE altresì la soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di reddito IRPEF annuo inferiore o uguale ad euro 20.000,00;
3. DI DARE ATTO che il gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2026, determinato con il presente provvedimento, consente di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari per l'esercizio 2026 del predisponendo bilancio di previsione 2026-2028;
4. DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
5. DI DARE ATTO che tale deliberazione è coerente con gli indirizzi indicati nel DUP 2026-2028 ed in particolare nella nota di aggiornamento al DUP 2026-2028 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna;
6. DI DARE AMPIA DIVULGAZIONE di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;
7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 172 TUEL, allegato obbligatorio al bilancio di previsione finanziario 2026-2028 anche se non materialmente allegata allo stesso;
8. DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può

proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su invito del Sindaco Presidente, che pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante la necessità di procedere urgentemente con gli atti successivi e conseguenti;

Con la seguente votazione espressa in forma palese dai consiglieri:

presenti	n. 7
astenuti	n. -
voti favorevoli	n. 7
voti contrari	n. -



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / **30**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E SOGLIA ESENZIONE PER L'ANNO 2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2025

Il Responsabile di Settore

Andrea Pagnoni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Andrea Pagnoni

IL SINDACO
BERTAZZOLI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MATTEO POZZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° Comma, del D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno e che vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal al , esecutiva il 27/12/2025

Addì

IL Segretario Comunale
DOTT. MATTEO POZZA
